

Area Ambiente, Energia, Sicurezza sul Lavoro

Circolare n. 39 SC-fa
26/10/2018

Ambiente

Conai.

I soggetti coinvolti.

Obbligo di iscrizione.

Eventuale ulteriore obbligo del versamento del contributo ambientale.

SINTESI

Con riferimento alle recenti numerose informative inviate alle aziende dal Consorzio Nazionale Imballaggi - in sigla CONAI - in merito agli obblighi posti dalla normativa vigente (in particolare iscrizione e versamento del contributo ambientale), con la presente si provvede ad un riepilogo degli stessi e dei soggetti coinvolti.

CHE COSA È CONAI

CONAI è un Consorzio privato -che opera senza fini di lucro- costituito a seguito di previsione normativa del Decreto Ronchi (D. Lgs.22/1997), la prima normativa ambientale emanata nel nostro Paese, in recepimento di Direttive europee, nel campo della gestione rifiuti.

Le norme sul CONAI e più in generale la disciplina sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi sono oggi contenute nel D. Lgs. 152/2006, cd. Codice ambientale¹ (artt. da 217 a 226), che ha sostituito interamente il Decreto Ronchi e che a sua volta è stato emanato in recepimento di Direttive europee.

Tale disciplina riguarda la gestione di tutti gli imballaggi* immessi sul mercato dell'Unione europea e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio, qualunque siano i materiali che li compongono (art. 217, D.Lgs. 152/2006).

I SOGGETTI COINVOLTI NELLA DISCIPLINA DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI

A norma dell'art. 221, D.Lgs. 152/2006 "*I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti*". Essi sono pertanto **chiamati ad aderire ad un sistema consortile** volto ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi globali di riciclo e recupero degli imballaggi sull'intero territorio nazionale.

Sono **produttori**: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio.

Sono **utilizzatori**: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.

OBBLIGO DI ADESIONE AL SISTEMA CONSORTILE CONAI

In particolare, la legge (Codice ambientale, art. 221) stabilisce che per adempiere agli obblighi di ripresa, riciclaggio, recupero dei rifiuti di imballaggi,

¹ Il Codice ambientale è suddiviso in diverse Parti, dedicate ciascuna alla disciplina delle diverse matrici ambientali o ad alcuni temi in particolare. La disciplina degli imballaggi è contenuta nella Parte IV, dedicata alla "gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati".

produttori ed utilizzatori sono tenuti a partecipare al Consorzio nazionale imballaggi².

La partecipazione si effettua con l'**iscrizione** a CONAI (compilando un apposito modulo, scaricabile dal sito). L'iscrizione comporta il pagamento di:

- o una **quota fissa** pari a **€ 5,16** per aziende che abbiano registrato, nel bilancio dell'ultimo esercizio chiuso, **ricavi complessivi per vendite e prestazioni** (relative a merci imballate) **fino a 500.000 €**;
- o una **quota variabile** che, **per Commercianti e Distributori**³, è stabilita nella percentuale dello **0,00025%** da calcolarsi **sulla parte** dei ricavi per vendite e prestazioni **superiore** ai 500.000 €. Esemplicando, nello specifico:
 - o l'attività del parrucchiere che preveda anche la vendita ai clienti di prodotti imballati (shampoo, creme di bellezza, etc.), per la quota di iscrizione calcolerà soltanto i ricavi delle vendite e prestazioni relativi ai prodotti imballati (non i ricavi derivanti dalla sua preminente attività di parrucchiere);
 - o il distributore di carburanti che venda, oltre al carburante alla pompa, anche merci imballate (spazzole tergitristalli, lattine di lubrificante, etc.), per la quota di iscrizione calcolerà soltanto i ricavi delle vendite e prestazioni relative ai prodotti imballati venduti in Italia (scorporando i ricavi delle vendite all'estero).

La mancata iscrizione comporta l'applicazione di una **sanzione** amministrativa pecuniaria di 5.000 €, irrogabile dall'Ente competente per territorio (Città Metropolitana).

OBBLIGO DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI – CAC -

Il Contributo Ambientale CONAI rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra Produttori e Utilizzatori il costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi. Tali costi, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006, vengono ripartiti "in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale".

Nello specifico, **sono tenuti al versamento del contributo ambientale - CAC⁴** - a CONAI i **Produttori** e -tra gli Utilizzatori- **gli Importatori di imballaggi pieni** (ai Produttori equiparati in quanto soggetti che immettono per la prima volta sul mercato nazionale la merce imballata).

Il CAC viene **calcolato** in base ad una delle due procedure previste:

- o procedura ordinaria: il CAC si ottiene moltiplicando il peso degli imballaggi per il prezzo del materiale del singolo imballaggio;

² Salvo il caso in cui venga adottato, da parte del produttore, uno dei sistemi di gestione previsti in alternativa: a) organizzazione autonoma della gestione dei propri rifiuti di imballaggio, sull'intero territorio nazionale; b) costituzione di un sistema di restituzione dei propri imballaggi, sulla base del presupposto che lo stesso sia autosufficiente.

³ Per Importatori di imballaggi pieni, Utilizzatori addetti al riempimento, Utenti di imballaggi, la quota variabile, in caso di superamento dei 500.000 €, si calcola sull'ammontare dei costi degli acquisti, anche dall'estero, di imballaggi o di materiali di imballaggi

⁴ Dal prossimo 1° gennaio 2019, saranno tenuti anche i Commercianti di imballaggi vuoti, secondo quanto stabilito dalla delibera CONAI del 25/06/2018 (v. in proposito, circolare del Servizio n. 29/2018).

- procedura semplificata: il CAC si ottiene moltiplicando il valore della merce per una determinata aliquota -una aliquota per il “food” e una per il “non food”- (questa procedura risulta conveniente quando il valore della merce è basso).

il CAC viene **versato** (entro il 20 gennaio dell'anno successivo -es. 2019- a quello di riferimento -es. 2018-) **solo se l'importo calcolato si attesti al di sopra della soglia di esenzione**⁵.

Un importo inferiore alla soglia di esenzione esonera invece l'azienda dal versamento del CAC, nonché dall'obbligo preliminare di invio della dichiarazione a CONAI relativa all'importo calcolato.

Con riguardo alle **principali violazioni delle norme del Regolamento CONAI**, quali ad es., l'omessa applicazione del CAC, l'infedele dichiarazione del CAC, l'omessa presentazione della dichiarazione del CAC, etc., sono previste **sanzioni** pari al 50% delle somme dovute, nel caso di prima infrazione; e al 150% delle somme dovute, nel caso di ulteriori infrazioni.

Il consorziato che abbia ommesso di dichiarare il CAC può **regolarizzare la propria posizione** avvalendosi della procedura di “autodenuncia”, in base alla quale, ai sensi dell'art.13 del Regolamento Conai, “nessuna sanzione si applica nei confronti di coloro che, prima dell'avvio dei controlli di cui all'art. 11 del Regolamento CONAI, autodenunciano l'infrazione commessa, liquidando (calcolando) e dichiarando il Contributo Ambientale dovuto, entro 30 giorni dalla presentazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, della stessa autodenuncia”.

⁵ La soglia di esenzione è pari, nella procedura ordinaria, ad un importo complessivo di € 50,00 per ciascun singolo materiale; nella procedura semplificata, è pari ad un importo complessivo di € 100,00.